

# COMUNE DI COLMURANO

(Provincia di Macerata)



**REGOLAMENTO** comunale per  
l'utilizzo di volontari nelle strutture e nei  
servizi del comune di Colmurano.

**APPROVATO CON DELIBERA di Consiglio Comunale n. 23 del 26/09/2012**

### **Art. 1 – Oggetto**

1. Il Comune di Colmurano favorisce lo svolgimento di prestazioni di carattere volontario da parte dei cittadini, quale contributo costruttivo allo sviluppo dei servizi di pubblica utilità e alla crescita culturale e civile della Comunità locale.
2. Il servizio di volontariato è svolto dai cittadini in forma gratuita e investe le attività di cui al successivo articolo, anche ad integrazione del servizio già svolto direttamente dai dipendenti comunali.
3. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del servizio suddetto da parte di singoli cittadini, mentre l'attività di volontariato da parte delle relative organizzazioni resta disciplinata dalle vigenti norme di legge.

### **Art. 2 - Identificazione dei servizi**

1. I cittadini prestano il servizio di volontariato in relazione a tutte le attività di interesse pubblico di competenza dell'Amministrazione Comunale e non espressamente vietate o riservate ad altri soggetti dalle norme Statali e Regionali, dallo Statuto comunale e dai Regolamenti comunali, sulla scorta di un piano di attività elaborato dagli uffici e approvato dalla giunta comunale.
2. I cittadini prestano il servizio di volontariato svolgendo:
  - a) attività di tutela, conservazione, piccola manutenzione del verde pubblico;
  - b) attività di tutela, valorizzazione e piccola manutenzione del patrimonio comunale;
  - c) attività di educazione e tutela ambientale;
  - d) attività di supporto presso la biblioteca, gli archivi e l'Archivio storico comunale;
  - e) attività di assistenza e prevenzione all'esterno degli edifici scolastici e accompagnamento dei bambini sullo scuolabus;
  - f) sorveglianza c/o isola ecologica;
  - g) servizi agli anziani (la consegna della spesa, dei medicinali,...) compresi ospiti casa di riposo;
  - h) compiti di sorveglianza e di controllo durante pubbliche manifestazioni ricreative e sportive in genere;
  - i) Integrazione servizio di guide presso i musei comunali;
  - l) attività di supporto agli uffici comunali.

### **Art. 3 - Modalità di accesso per i cittadini**

1. Il cittadino che intenda svolgere attività di servizio volontario presenta domanda di ammissione all'Amministrazione comunale nella quale indica i dati anagrafici, il titolo di studio, la professione esercitata, l'attività che è disponibile a svolgere, i tempi nei quali è disponibile, le modalità di esercizio e l'accettazione incondizionata del presente regolamento.
2. Possono presentare richiesta coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) residenza nel Comune di Colmurano;
  - b) età non inferiore agli anni 16 ;
  - c) idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell'attività richiesta, attestata da certificato medico ai sensi della Legge 81/2008;
3. Possono svolgere il servizio suddetto anche cittadini pensionati per invalidità o disabili; il loro utilizzo sarà compatibile con la condizione psico/fisica.
4. Le domande vengono vagliate dalla Giunta, che provvede, con proprio atto, ad approvare l'elenco dei volontari idonei disponendone l'iscrizione nell'Albo comunale dei volontari.  
La Giunta Comunale avrà il compito di stabilire la graduatoria da approvare.

### **Art. 4 - Albo comunale dei volontari**

1. Presso l'ufficio Segreteria è istituito l'Albo comunale dei volontari a cui sono iscritti tutti i cittadini che abbiano presentato la richiesta di cui all'art. 3 e siano stati considerati idonei.

### **Art. 5 - Caratteristiche dell'attività di volontariato**

1. Le attività di volontariato, continuative o saltuarie, sono gratuite e non possono in alcun modo prefigurare un rapporto di dipendenza o dar luogo a diritto di precedenza, di preferenza o ad agevolazioni nei concorsi banditi dal Comune, né ad alcun tipo di diritto non previsto espressamente dal presente Regolamento o da leggi vigenti.
2. I volontari non possono occupare, in alcun modo, posti vacanti nella pianta organica del Comune.
3. L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non comporta la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudica il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.
4. L'attività di volontariato dà luogo al rilascio di un attestato a richiesta dell'interessato.

#### **Art. 6 - Espletamento del servizio**

1. I singoli volontari impiegati nelle attività di cui al presente regolamento devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.
2. L'organizzazione delle attività terrà conto dell'esigenza di tutelare il segreto d'ufficio e la riservatezza delle pratiche amministrative.
3. Il volontario è tenuto a:
  - a) alla discrezione e al rispetto della dignità della funzione cui è ammesso;
  - b) astenersi in servizio dal praticare attività estranee a quelle per cui si è assunto l'impegno;
  - c) notificare tempestivamente all'ufficio comunale eventuali assenze o impedimento a svolgere le proprie mansioni;
  - d) Avere nei confronti dei dipendenti comunali un comportamento ispirato al reciproco rispetto e collaborazione.

#### **Art. 7 - Coordinamento**

1. L'attività dei volontari è coordinata dal Responsabile di Area competente per settore che deve:
  - a) vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti e la dignità degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;
  - b) verificare i risultati delle attività attraverso incontri periodici.
2. dovrà inoltre essere valutata la compatibilità dell'intervento con la normativa sull'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

#### **Art. 8 - Obblighi dell'Amministrazione**

1. Spettano al Comune di Colmurano, ed in particolare al funzionario individuato come datore di lavoro, tutti gli adempimenti connessi al Decreto Legislativo n.81/2008.
2. L'Amministrazione comunale è tenuta a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività.
3. L'Amministrazione provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, senza nessun onere a carico dei volontari. L'Amministratore Comunale provvede altresì al rimborso delle spese effettivamente sostenute dal volontario per lo svolgimento dell'attività.
4. L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi o gravemente colposi posti in essere dai volontari stessi.

#### **Art. 9 – Mezzi e attrezzature**

1. Il Comune fornisce ai volontari, a propria cura e spese, tutti i mezzi e le attrezzature necessari allo svolgimento del servizio nonché quelle previste dalla vigente normativa in materia di antinfortunistica. Le attrezzature devono essere riconsegnate nei modi e nei termini di volta in volta concordati. Il consegnatario di attrezzature ne avrà personalmente cura fino a scarico.

L'Amministrazione comunale fornisce inoltre a ciascun volontario i presidi individuali di sicurezza in rapporto all'attività svolta, i quali possono essere tenuti fino alla permanenza di iscrizione all'Albo.

#### **Art. 10 – Controlli**

1. L'Amministrazione comunale controlla il corretto svolgimento delle attività dei volontari ed ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento le attività del volontario qualora da esse possa derivare un danno per il Comune di Colmurano, vengano a mancare le condizioni richieste dal presente Regolamento, siano accertate violazioni di leggi, regolamenti o di ordini dell'Autorità, l'Amministrazione non ritenga più opportuno il servizio.